Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 335/12
di iniziativa del Consigliere F. DE NISI,G. GRAZIANO,M. COMITO,P. RASO,P. STRAFACE,P. CAPUTO,L. DE FRANCESCO recante:
"Modifiche all''art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l''esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"
relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/12/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/12/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 18/02/2025

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 335/XII di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi, Graziano, Comito e Raso pag. 3

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

Testo a confronto

Raffronto Legge Regionale 17/2005 e PL 335/XII pag. 9

Normativa nazionale

Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 – Art 109 pag. 11

Norme in materia ambientale. Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)

Legge n. 179 del 31 luglio 2002 – Art. 21 pag. 13

Disposizioni in materia ambientale. Art 21. Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera.

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – Art. 14 bis pag. 14

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 14-bis Conferenza semplificata

Normativa regionale

Legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 - Art. 25 pag. 16

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo. Art. 25 Difesa delle coste e conservazione delle spiagge.

Legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005 – Art. 10 pag. 17

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Legge regionale n. 34 del 12/08/2002 – Art. 96 pag. 19

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali. Art. 96 Funzioni della Regione.

Normativa citata

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 15 luglio 2016 n. 173 pag. 20

Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.

Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante:

"Modifiche all'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"

f.to i Consiglieri Regionali
Francesco De Nisi
Giuseppe Graziano
Michele Comito
Pietro Raso

Relazione illustrativa

Premessa

La presente proposta di legge regionale intende apportare modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, che regola le funzioni amministrative relative al demanio marittimo. L'obiettivo centrale di questa modifica è semplificare e velocizzare l'approvazione degli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge, al fine di sostenere gli operatori turistici calabresi che, a causa dell'erosione costiera, vedono ridursi la disponibilità del bene primario: il mare e la spiaggia. Questi interventi sono essenziali non solo per la protezione dell'ambiente, ma anche per garantire la continuità delle attività turistiche che dipendono dalla qualità e fruibilità delle spiagge. L'intervento di ripascimento contribuisce, quindi, a salvaguardare il valore economico delle zone costiere, preservando una risorsa fondamentale per il turismo, senza compromettere la sostenibilità ambientale e la dinamica naturale dei litorali. Con questa proposta, si intende semplificare l'iter autorizzativo per i concessionari demaniali, dando loro gli strumenti necessari per intervenire rapidamente, mentre si rafforza la collaborazione tra enti pubblici e privati, con un approccio che favorisca lo sviluppo sostenibile delle coste calabresi.

Obiettivi della Proposta di Legge

La modifica all'articolo 25 si rende necessaria per rispondere alla crescente esigenza di contrastare l'erosione costiera che, in alcune zone della Calabria, sta compromettendo l'integrità delle spiagge, mettendo a rischio la viabilità turistica e le attività economiche che su di esse si basano. Le attività turistiche lungo le coste calabresi, in particolare quelle legate al turismo balneare, sono fortemente influenzate dalla presenza di arenili ben mantenuti e facilmente fruibili. La necessità di realizzare interventi di ripascimento stagionale delle spiagge è quindi prioritaria, non solo per la difesa ambientale, ma anche per il sostentamento del settore turistico regionale, che rappresenta una fonte di reddito fondamentale per molte comunità locali.

L'obiettivo di questa proposta di legge è dunque:

- Supportare gli operatori turistici, in particolare i concessionari demaniali, che necessitano di poter ripristinare tempestivamente le condizioni ottimali delle spiagge per garantire la fruizione balneare.
- Facilitare e accelerare l'approvazione degli interventi di ripascimento attraverso un processo semplificato, che preveda la collaborazione attiva tra i Comuni costieri, la Regione e i concessionari privati.
- Mantenere e rafforzare la sostenibilità ambientale degli interventi, assicurando che il ripascimento sia in linea con le normative ecologiche e rispetti la dinamica naturale delle coste.

Descrizione del Nuovo Articolo 25

La proposta di modifica all'articolo 25 prevede misure volte a rendere più efficienti e rapidi gli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge, responsabilizzando i Comuni e facilitando il coinvolgimento dei concessionari demaniali. Le principali disposizioni del nuovo articolo 25 sono:

- **Competenze dei Comuni Costieri**: I Comuni costieri sono chiamati a partecipare attivamente alla promozione e al coordinamento degli interventi di ripascimento. Saranno responsabili dell'approvazione e della gestione degli interventi di ripascimento stagionale, nonché dell'approvazione degli interventi proposti dai concessionari demaniali, che dovranno presentare i progetti con relativi studi tecnici.
- **Gestione della Conferenza dei Servizi da Parte del Comune**: La conferenza dei servizi per l'approvazione degli interventi di ripascimento sarà gestita dai Comuni costieri, che sono gli enti locali direttamente interessati alla gestione delle aree demaniali. I Comuni, infatti, hanno la responsabilità della pianificazione e della gestione delle politiche costiere, pertanto sono il

soggetto più idoneo a convocare e coordinare la conferenza, con la partecipazione degli enti

competenti, inclusi la Regione e gli altri soggetti coinvolti. Questo approccio facilita una gestione più diretta e mirata degli interventi, con tempi di risposta più rapidi per le esigenze dei concessionari e degli operatori turistici locali.

- **Iter Procedurale Semplificato**: Il procedimento di approvazione sarà semplificato, prevedendo la convocazione della conferenza di servizi in modalità asincrona, che dovrà concludersi entro 90 giorni dal termine della convocazione. Il parere della Regione, ai sensi del regolamento di cui al decreto 15 luglio 2016, n. 173, verrà acquisito direttamente all'interno della conferenza dei servizi, accelerando così l'iter autorizzativo.
- **Durata e Ripetizione degli Interventi**: Le autorizzazioni per gli interventi di ripascimento avranno durata triennale, ma gli interventi potranno essere ripetuti annualmente, senza necessità di una nuova autorizzazione, sempre che l'intervento rispetti il progetto autorizzato.
- **Compatibilità Ambientale**: I progetti di ripascimento dovranno essere redatti nel rispetto delle normative ambientali e della dinamica naturale dei litorali, con l'obbligo di sottoporre i materiali utilizzati a campionamento e analisi secondo i protocolli definiti dall'Arpacal o da laboratori accreditati.

Relazione Tecnico - Finanziaria

La proposta di legge non comporta oneri diretti per il bilancio della Regione Calabria. Gli interventi di ripascimento saranno interamente finanziati dai concessionari privati delle aree demaniali, che si faranno carico delle spese per la realizzazione dei progetti. Inoltre, i costi relativi al campionamento e alle analisi dei materiali utilizzati per il ripascimento, nonché gli oneri istruttori, saranno a carico dei privati stessi.

Gli oneri amministrativi a carico della Regione riguarderanno esclusivamente il rilascio del parere regionale, che sarà acquisito direttamente all'interno della conferenza dei servizi, gestita dal Comune costiero. La Regione non avrà alcun ruolo nella gestione della conferenza, ma parteciperà alla stessa per esprimere il parere sui progetti presentati. Tali costi, tuttavia, sono limitati e coperti dalle risorse ordinarie destinate alla gestione delle attività di controllo ambientale e non comportano oneri aggiuntivi rilevanti per il bilancio regionale. Inoltre, la semplificazione delle procedure e l'utilizzo di strumenti digitali per la gestione delle autorizzazioni contribuiranno a ridurre i costi operativi per la Regione.

In sintesi, la proposta non comporta un aggravio di spesa per la Regione Calabria, poiché tutti i costi principali (realizzazione dei progetti, campionamento, analisi) sono a carico dei privati, mentre la Regione avrà il compito di esprimere il parere tecnico necessario all'interno della conferenza di servizi, senza dover sostenere oneri significativi.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge consta di tre articoli:

Articolo 1 rubricato: "Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n.17/2005"

Articolo 2 rubricato: "Clausola di invarianza finanziaria"

Articolo 3 rubricato "Entrata in vigore"

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: " Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione Spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n.17/2005	//	//	0,00 Euro
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 Euro
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge regionale recante: "Modifiche all'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"

Art. 1

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n.17/2005

L'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 viene abrogato nella formulazione vigente e cosi' riscritto:

Articolo 25
Difesa delle coste e conservazione delle spiagge

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, sono di competenza dei Comuni costieri:

   a) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;

   b) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

   c) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge proposti dai soggetti privati, titolari della concessione demaniale antistante, per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi. L'iter di approvazione prevede:

- la presentazione del progetto di ripascimento stagionale unitamente ad una relazione tecnica, da redigere in conformità alle normative vigenti, da parte del concessionario, sia in forma singola che associata con altri concessionari operanti nello stesso Comune;
- l'indizione, entro i successivi 5 giorni, fatta salva la sospensione dei termini per integrazione documentale, della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/90, con chiusura della conferenza e rilascio dell'autorizzazione entro i successivi 90 giorni nel rispetto del medesimo articolo;
- il rilascio direttamente all'interno della conferenza dei servizi, del parere regionale di verifica di assoggettabilità a VIA e dell'autorizzazione ambientale ai sensi del regolamento di cui al decreto 15 luglio 2016, n. 173, da parte dei competenti uffici della Regione Calabria;
- le attività di campionamento e analisi dei materiali di escavo utilizzati, realizzate anche in forma associata da più operatori, sono effettuate dall'Arpacal o da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05;

- l'autorizzazione all'esecuzione del ripascimento stagionale da parte dei privati avrà durata in conformità al D.M. n. 173/2016 di:

2 anni in caso di utilizzo di sedimenti interni ai porti non turistici o imboccature portuali per volumi superiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione completa, prorogabile di 1 solo anno previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei due anni;

- 3 anni in caso di utilizzo di sedimenti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali per volumi inferiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione semplificata, prorogabile di 2 anni previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei tre anni.

Rimane applicabile la replicabilità annuale degli interventi per un massimo di 10 anni, ai sensi del par. 3.1.2 del D.M. 173/2016, in caso di piccoli interventi di ripascimento strutturale che comportano un apporto complessivo annuo di sedimenti marini inferiore a 5.000 mc.

2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati tenendo conto delle attività economiche esercitabili e nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero, nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
3. L'approvazione dei progetti è effettuata tramite conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione, a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati, il Genio Civile Opere Marittime e ogni altra Amministrazione competente.

Art.2

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

f.to i consiglieri regionali
Francesco De Nisi
Giuseppe Graziano
Michele Comito
Pietro Raso

RAFFRONTO

Legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo	**Proposta di legge n. 335/XII di iniziativa dei consiglieri regionali De Nisi, Graziano, Comito, Raso, Straface, Caputo e De Francesco recante: "Modifiche all'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"**
(…)	
	Art. 1 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n.17/2005 *L'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 viene abrogato nella formulazione vigente e così riscritto:*
Art. 25 Difesa delle coste e conservazione delle spiagge.	Art. 25 Difesa delle coste e conservazione delle spiagge
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 sono di competenza dei Comuni costieri: *a*) l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi; *b*) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili; *c*) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi. 2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali. 3. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata. 4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, sono di competenza dei Comuni costieri: a) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili; b) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi; c) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge proposti dai soggetti privati, titolari della concessione demaniale antistante, per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi. L'iter di approvazione prevede: • la presentazione del progetto di ripascimento stagionale unitamente ad una relazione tecnica, da redigere in conformità alle normative vigenti, da parte del concessionario, sia in forma singola che associata con altri concessionari operanti nello stesso Comune; • l'indizione, entro i successivi 5 giorni, fatta salva la sospensione dei termini per integrazione documentale, della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/90, con chiusura della conferenza e rilascio dell'autorizzazione entro i

1 in applicazione della vigente legislazione in materia. 5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002.	successivi 90 giorni nel rispetto del medesimo articolo; • il rilascio direttamente all'interno della conferenza dei servizi, del parere regionale di verifica di assoggettabilità a VIA e dell'autorizzazione ambientale ai sensi del regolamento di cui al decreto 15 luglio 2016, n. 173, da parte dei competenti uffici della Regione Calabria; • le attività di campionamento e analisi dei materiali di escavo utilizzati, realizzate anche in forma associata da più operatori, sono effettuate dall'Arpacal o da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05; • l'autorizzazione all'esecuzione del ripascimento stagionale da parte dei privati avrà durata in conformità al D.M. n. 173/2016 di: - 2 anni in caso di utilizzo di sedimenti interni ai porti non turistici o imboccature portuali per volumi superiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione completa, prorogabile di 1 solo anno previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei due anni; - 3 anni in caso di utilizzo di sedimenti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali per volumi inferiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione semplificata, prorogabile di 2 anni previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei tre anni. Rimane applicabile la replicabilità annuale degli interventi per un massimo di 10 anni, ai sensi del par. 3.1.2 del D.M. 173/2016, in caso di piccoli interventi di ripascimento strutturale che comportano un apporto complessivo annuo di sedimenti marini inferiore a 5.000 mc. 2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati tenendo conto delle attività economiche esercitabili e nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero, nel rispetto della dinamica naturale dei litorali. 3. L'approvazione dei progetti è effettuata tramite conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione, a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati, il Genio Civile Opere Marittime e ogni altra Amministrazione competente.
(…)	(…)

Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 – Art 109

Norme in materia ambientale.

(…)

Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)

1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:

a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;

c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.652 653 659

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.658

3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.654

4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.

5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 651 656

5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità

competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.657

651A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

652A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

653Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

654Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

655Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

656Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), L. 28 dicembre 2015, n. 221

L. 28/12/2015, n. 221, Art. 8. - Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione

.

657Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), L. 28 dicembre 2015, n. 221.

658Comma inserito dall'art. 10, comma 2, lett. 0b), D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 10, comma 2-bis del medesimo D.L. n. 39/2023.

659In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 luglio 2016, n. 173.

(…)

Legge n. 179 del 31 luglio 2002 – Art. 21

Disposizioni in materia ambientale

(…)

21. Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera.

1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in àmbito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(…)

Legge n. 241 del 07/08/1990 – Art. 14 bis

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(…)

Art. 14-bis Conferenza semplificata

In vigore dal 28 luglio 2016

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità

dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

(…)

Legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 - Art. 25

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo

(…)

Art. 25 Difesa delle coste e conservazione delle spiagge.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 sono di competenza dei Comuni costieri:

a) l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

b) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;

c) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.

2. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.

3. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.

4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002.

(...)

Legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005– Art. 10

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(…)

Art. 10

1. La Regione promuove lo sviluppo delle coste con interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della erosione secondo principi di sviluppo sostenibile in funzione della tutela e della valorizzazione delle risorse strutturali ed ambientali.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, la Regione assume il principio della pianificazione quale strumento necessario per attivare un'organica azione pluriennale attraverso l'approvazione da parte della Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 5, del «Piano di gestione integrata», di seguito definito Piano, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione permanente.

3. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.

4. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:

a) verifica le condizioni attuali del litorale calabrese, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;

b) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;

c) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee;

d) definisce la programmazione pluriennale degli interventi con indicazione dei costi e della copertura finanziaria cui concorrono lo Stato, la Regione, i Comuni ed i soggetti privati secondo le proprie capacità finanziarie.

5. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:

a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili;

b) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario stato naturale dei luoghi;

c) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.

6. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per definire le priorità di intervento.

7. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) aggiornamento del Piano e del Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19;

b) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili;

c) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

d) funzioni e attività che, per loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

e) azioni di monitoraggio con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa dall'erosione marina e di ripascimento del litorale.

8. I Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per interventi di area vasta per i quali le funzioni amministrative, anche per le attività di cui alle successive lettere b) e c) del presente comma, sono esercitate dalle Province;

b) manutenzione delle opere di difesa della costa, con il concorso finanziario della Regione;

c) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili a implementare il Sistema Informativo Territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2002, n 19.

9. In via sperimentale, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di progetti-pilota finalizzati al ripascimento di arenili individuando almeno un sito per singolo territorio provinciale.

10. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione concede ai comuni interessati un contributo costante poliennale della durata massima di 25 anni, per la contrazione di mutui con gli Istituti di Credito abilitati il cui importo è pari all'80% della rata di ammortamento, ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dei Comuni che versano in stato di dissesto finanziario o che non hanno rispettato il patto di stabilità, per i quali l'importo della rata è a totale carico della Regione.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è disposta l'utilizzazione del limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 - allocato all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030130) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - già autorizzato con l'articolo 1-bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

12. È abrogato l'articolo 1-bis della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

(…)

Legge regionale n. 34 del 12/08/2002 – Art. 96

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali

(…)

Art. 96 Funzioni della Regione.

Capo VII

Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall' articolo 88 , comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna 28;

h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

(…)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 15 luglio 2016 n. 173

Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.

Art. 1. Ambito di applicazione ed esclusioni

In vigore dal 21 settembre 2016

1. Al fine della tutela dell'ambiente marino, il presente regolamento determina:

a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109;

b) i criteri omogenei per tutto il territorio nazionale, per l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all'interno di ambienti conterminati, ai quali le regioni conformano le modalità di caratterizzazione, classificazione ed accettabilità dei materiali in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici marino costieri e di transizione;

c) la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree portuali e marino costiere non comprese in siti di interesse nazionale;

d) la gestione dei materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, al di fuori di detti siti.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli spostamenti in ambito portuale e alle operazioni di ripristino degli arenili, così come definite al successivo articolo 2;

b) alle movimentazioni di sedimenti in loco funzionali all'immersione dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2. Definizioni

In vigore dal 21 settembre 2016

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità competente: la regione costiera nel cui territorio avviene l'immersione dei materiali di cui all'articolo 1 ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del nulla osta da parte degli enti di gestione delle aree marine protette o dell'ente parco, per le autorizzazioni relative ad immersioni deliberate in mare ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394;

b) immersione deliberata in mare: deposizione di materiali di cui all'articolo 1 in aree ubicate ad una distanza dalla costa superiore a 3 (tre) miglia nautiche o oltre la batimetrica dei 200 (duecento) metri;

c) immersione in ambiente conterminato: utilizzo di materiali di cui all'articolo 1 mediante deposizione in strutture di contenimento a diverso grado di permeabilità;

d) ripascimento: utilizzo di materiali di cui all'articolo 1 mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa, prioritariamente in relazione a fenomeni di erosione della costa;

e) escavo di fondali marini: dragaggio di sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalità di bacini portuali, della riapertura di foci fluviali parzialmente o totalmente ostruite per la realizzazione di infrastrutture in ambito portuale o costiero o per il prelievo di sabbie a fini di ripascimento;

f) spostamenti in ambito portuale: movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture portuali per le attività di rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità degli ormeggi, la sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino della navigabilità, con modalità che evitino una dispersione dei sedimenti al di fuori del sito di intervento;

g) operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia.

Art. 3. Caratterizzazione e classificazione dei materiali

In vigore dal 21 settembre 2016

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, il richiedente provvede con oneri a proprio carico, alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali secondo le modalità tecniche di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla immersione deliberata in mare

In vigore dal 21 settembre 2016

1. L'immersione deliberata in mare dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatta salva l'osservanza delle altre specifiche norme per la tutela dell'ambiente marino, può essere autorizzata dall'autorità competente per quei materiali di escavo dei fondali marini che sulla base della caratterizzazione e classificazione di cui all'articolo 3, siano compatibili con l'immersione in mare e per le quali siano state verificate le ulteriori opzioni di utilizzo dei materiali di cui al successivo comma 3.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative relative alle operazioni di escavo, trasporto e immersione in mare dei materiali, alla individuazione e caratterizzazione dell'area marina destinata all'immersione dei materiali e alle attività di monitoraggio ambientale, di cui all'Allegato.

3. Il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare ai sensi del comma 1 presenta apposita domanda di autorizzazione all'autorità competente, corredata dalla documentazione tecnica prevista nell'allegato e da idonea documentazione intesa a dimostrare di aver prioritariamente valutato le opzioni di utilizzo dei materiali ai fini di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato, nonché le motivazioni in base alle quali tali opzioni sono state scartate.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente acquisisce il parere della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali

competenti, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura, nonché i pareri delle autorità marittime competenti per le aree interessate. Qualora le suddette amministrazioni non si esprimano nei termini previsti dalle norme vigenti, superato il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'Autorità competente può procedere comunque all'adozione del provvedimento finale congruamente motivato.

5. L'Autorità competente può avvalersi di enti o istituti pubblici per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla domanda. L'autorità competente può, altresì, richiedere al soggetto istante di cui al comma 3, chiarimenti o approfondimenti anche analitici da condurre secondo specifiche prescrizioni.

6. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, si conclude con provvedimento espresso da adottarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3. Nei casi di richiesta di integrazioni di cui al comma 5, i termini del procedimento vengono interrotti sino al ricevimento dei suddetti approfondimenti.

7. Nel caso di interventi di competenza delle regioni, al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti sulla materia di cui al presente decreto, l'autorità competente è tenuta a trasmettere, per il tramite dell'Autorità marittima, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni tecniche relative all'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 e necessarie alla compilazione del reporting annuale del dumping secondo l'articolo 4 della London Convention nonché l'articolo 9 del Protocollo del 1996.

8. L'autorizzazione all'immersione deliberata in mare, in zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo nulla osta dell'ente parco o dell'ente gestore dell'area marina protetta, nel rispetto delle specifiche misure di salvaguardia, per i soli materiali di escavo che, in base alle risultanze della caratterizzazione, risultino compatibili con la classe di gestione A di cui all'allegato del presente decreto.

9. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6.

Art. 5. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare

In vigore dal 21 settembre 2016

1. L'autorizzazione per gli interventi di ripascimento e di immersione in ambiente conterminato con i materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatta salva l'osservanza delle altre specifiche norme per la tutela dell'ambiente marino, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative di cui all'allegato, relative alle operazioni di escavo, trasporto e immersione in mare dei materiali, alla individuazione e caratterizzazione dell'area marina destinata all'immersione dei materiali e alle attività di monitoraggio ambientale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti, che attesti la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura. Qualora le suddette amministrazioni non si esprimano nei termini previsti dalle norme vigenti, superato il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'autorità competente può procedere comunque all'adozione del provvedimento finale congruamente motivato.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida per l'intera durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6.

Art. 6. Scheda di inquadramento dell'area di escavo

In vigore dal 21 settembre 2016

1. La scheda di inquadramento dell'area di escavo, conforme al modello di cui all'allegato tecnico del presente decreto, deve essere presentata unitamente all'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alle operazioni.

2. La scheda di inquadramento dell'area di escavo dovrà essere aggiornata ogni ventiquattro mesi e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano aver determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali.

3. In presenza di una scheda di inquadramento dell'area di escavo aggiornata nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 2, l'autorità competente, su richiesta, può prorogare la validità dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, di ulteriori trentasei mesi.

Art. 7. Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione

In vigore dal 21 settembre 2016

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata dall'autorità competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare.

2. Qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della autorizzazione, il Capo del compartimento marittimo competente può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione all'autorità competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 8. Verifiche, vigilanza, e monitoraggio

In vigore dal 21 settembre 2016

1. Le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sono svolte dall'autorità competente. La vigilanza sul regolare svolgimento delle attività viene espletata dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

2. Le attività di monitoraggio di cui all'allegato, sono svolte con oneri a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione. Le relative risultanze devono essere illustrate in apposita relazione tecnica, che deve essere inviata all'autorità competente secondo le modalità definite nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 9. Aggiornamento degli allegati

In vigore dal 21 settembre 2016

1. L'aggiornamento delle procedure tecniche e operative contenute nell'allegato al presente decreto è effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 10. Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

In vigore dal 21 settembre 2016

1. Le caratterizzazioni e conseguenti classificazioni effettuate ai sensi delle norme previgenti e ancora valide alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle succitate norme ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le norme tecniche relative alle attività disciplinate nel presente decreto già contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente del 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1996.

3. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni contenute nel citato decreto del 24 gennaio 1996 connesse alle attività di movimentazione di sedimenti marini per la posa in opera di cavi e condotte sottomarine.

4. L'allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Decreto attuativo dell’art. 109, comma 2 lettera a), D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.